

LEONE-FRANCE
2024.11.12 20:23:41
Signer:
CN=LEONE FRANCESCO
C=IT
2.5.4.4=LEONE
2.5.4.4=FRANCESCO
Public key:
RSA/2048 bits



Roma - Via Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com
P.IVA 06495860824

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 C.P.A.

Per il Sig. Mosca Giovanni (C.F. [REDACTED]), nato i [REDACTED]
[REDACTED],
rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati
Francesco Leone (C.F. [REDACTED] fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e
Simona Fell (C.F. [REDACTED]; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta
procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed
elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Palermo, Via della Libertà, n.
62;

CONTRO

- il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato
e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- U.S.R. LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso
ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente
domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;

E NEI CONFRONTI

- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di
accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- della graduatoria rettificata di merito per la Regione Lombardia del "Concorso per titoli ed
esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M

205/2023", per la classe A048, pubblicata in data 30 settembre 2024, nella parte in cui non prevede il nominativo dell'odierno ricorrente, a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione;

-della graduatoria finale di merito per la Regione Lombardia del *"Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M*

205/2023", per la classe A048, pubblicata in data 17 settembre 2024, nella parte in cui non prevede il nominativo dell'odierno ricorrente, a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione;

-del Decreto n. 3168 del 15 ottobre 2024, con cui la p.a. ha integrato la graduatoria finale del concorso per un numero di posti pari alle rinunce intervenute, nella parte in cui non prevede il nominativo dell'odierno ricorrente;

-del bando di concorso, ove occorra e per quanto di ragione;

-dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, relativi all'approvazione della graduatoria finale del concorso (e delle successive rettifiche), con specifico riferimento all'attribuzione dei titoli di riserva;

-dell'elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

-ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l'odierno ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi dello stesso;

-di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all'odierno ricorrente, con specifico riferimento alla procedura di attribuzione dei titoli di riserva, ivi inclusi (i) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori, (ii) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei degli idonei, (iii) la graduatoria degli idonei per il medesimo concorso relativo alla classe di concorso A048, mai pubblicati dall'Amministrazione resistente, (iv) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierno ricorrente di essere incluso nella graduatoria dei vincitori riservisti del *"Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023"*, per la classe A048, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando l'inserimento della stessa nell'elenco dei vincitori del concorso *de quo* e/o all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta alla stessa la partecipazione al prosieguo della procedura concorsuale.

Si premette, in

FATTO

1. - Con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26.10.2023, è stato disciplinato il *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno"*, con specifico riferimento al contenuto del bando di concorso, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la determinazione contributo a carico dei partecipanti alla procedura concorsuale.

Con successivo Decreto Dipartimentale del 06.12.2023, n. 2575, è stato nei fatti bandito su base regionale, il *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno"*.

Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- a) prova scritta;

- b) prova orale;
- c) valutazione dei titoli.

Per quanto di interesse, con specifico riferimento alle riserve dei posti, l'art. 3 del bando prevede che: *"In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74"* (cfr., art. 3 del bando di concorso). Ancora, il richiamato articolo opera un diretto rimando alla disciplina di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale n. 205, il quale, con riferimento alle riserve dei posti, prevede che *"I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124"*.

2. - L'odierna parte ricorrente, in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dal sopra citato bando di concorso, ha presentato domanda di partecipazione per le classi di concorso A048 (Scienze motorie e sportive negli Istituti di istruzione secondaria di II grado) e A049 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado).

Le censure mosse nell'odierno atto di ricorso concernono, in particolare, la procedura selettiva di cui alla classe di concorso A048.

In particolare, il ricorrente ha opzionato quale Regione di destinazione la Lombardia, per un totale di n. 148 posti (successivamente, aumentati a n. 205).

Per quanto riguarda, poi, i requisiti d'accesso, oltre al titolo di studio previsto dal bando (LM-67 - Magistrale in Scienze Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattive), il ricorrente ha correttamente e puntualmente dichiarato di aver svolto +3 anni di servizio scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la

quale si concorre, ovvero A048 (cfr., art. 4, comma 3, del bando di concorso):

-anno 2018/2019: Istituto Poggiadiana S.R.L., Ribera (AG);

-anno 2019/2020: Istituto Poggiadiana S.R.L., Ribera (AG);

-anno 2020/2021: Istituto Superiore Vittorio Bachelet, Abbiategrasso (MI);

-anno 2021/2022: Istituto Superiore Vittorio Bachelet, Abbiategrasso (MI);

-anno 2022/2023: Istituto Superiore L. Einaudi - L. Da Vinci Magenta, Magenta (MI).

Com'è certamente noto, il predetto servizio svolto dal ricorrente (e puntualmente dichiarato in sede di domanda di partecipazione) dà diritto alla riserva dei posti, ai sensi dell'art. 13, comma 9 del Decreto n. 205 del 2023 (*"I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124"*).

3. - Una volta espletate (e superate) tutte le fasi selettive, il prof. Mosca ha ottenuto un punteggio totale pari a **191,75 punti**, così ripartito:

-prova scritta: 84/100mi;

-prova orale: 80/100mi;

-valutazione titoli: 27,75 punti;

RIEPILOGO	
Candidato	Giovanni Mosca
Codice fiscale	[REDACTED]
Classe di concorso	A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
Punteggio Totale Sistema	27.75
Punteggio Totale Commissione	27.75
Punteggio Totale USR	0

Avendo conseguito un punteggio così alto e vantando un titolo di riserva, l'odierno ricorrente nutreva, dunque, ottime aspettative di rientrare nella graduatoria dei soggetti vincitori riservisti.

3. - Diversamente e con grande sorpresa, l'Amministrazione resistente, in data 17.09.2024, ha pubblicato una graduatoria dei soli soggetti vincitori, in cui risultano inseriti diversi candidati riservisti con punteggi inferiori al suo.

Ciò, con tutta evidenza, è dipeso dall'omessa valutazione del titolo di riserva in suo possesso, correttamente dichiarato in sede di domanda di partecipazione, che gli avrebbe, dunque, permesso di collocarsi tra i candidati riservisti del concorso.

La predetta graduatoria, poi, è stata oggetto di un'operazione di rettifica, intervenuta in data 30 settembre u.s. ed, infine, di una integrazione disposta lo scorso 15 ottobre.

4. - Malgrado le descritte illegittimità siano patenti, l'odierno ricorrente ha comunque notificato in data 3 ottobre u.s. all'Amministrazione resistente apposita richiesta in autotutela, chiedendo delucidazioni in merito alla propria collocazione in graduatoria e, segnatamente, alla mancata inclusione tra i vincitori del concorso, e avanzando, sul punto, una richiesta di correzione in autotutela della propria posizione.

All'atto della notifica del presente ricorso, la predetta richiesta è rimasta, purtroppo, inevasa. Per l'effetto, il ricorrente è definitivamente escluso dalla graduatoria dei vincitori relativa alla posizione per la quale aveva concorso.

Ciò è dipeso, ancora una volta, dall'omessa valutazione del titolo di riserva vantato: il ricorrente, infatti, pur dichiarando in sede di domanda di partecipazione di aver svolto tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali, non è stato incluso nel novero dei vincitori riservisti del concorso: tuttavia, è indubbio che, in un momento antecedente alla formulazione della graduatoria (ovvero in sede di compilazione della propria candidatura), l'Amministrazione era certamente al corrente del titolo di riserva vantato dal ricorrente.

Il ché era certamente noto alla p.a. anche in seguito, posto che il servizio svolto è stato debitamente valutato in sede di valutazione dei titoli, ove il Mosca ha conseguito il punteggio di 10 pt per i titoli di servizio:

TITOLI DI SERVIZIO

TITOLI DI SERVIZIO								
A.S.	Grad	Periodi			Dati di valutazione			Punt. Sist.
		Periodo	Anno intero	Sostegno	Giorni	Grad	Giorni	
2018/2019	A048		SI	NO	180 (180)	A048	180	2
2019/2020	A048		SI	NO	180 (180)	A048	180	2
2020/2021	A048	12/10/2020 - 30/06/2021	NO	NO	262 (262)	A048	262	2
2020/2021	A049	30/10/2020 - 30/06/2021	NO	NO	254 (0)			2
2021/2022	A048	07/09/2021 - 31/08/2022	NO	NO	359 (359)	A048	359	2
2022/2023	A048	10/09/2022 - 31/08/2023	NO	NO	356 (356)	A048	356	2

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI DI SERVIZIO			
Totale Punteggio Sistema	10		
Totale Punteggio Commissione	10	Note Commissione	
Totale Punteggio USR	0	Note USR	

Tale omissione, peraltro, è avvenuta in assenza di qualsivoglia comunicazione personale allo stesso, con indicazione dell'esatta collocazione in graduatoria, tra i candidati idonei del concorso: la p.a., infatti, non ha proceduto a pubblicare l'elenco dei candidati idonei, comprensivo del punteggio e della relativa posizione in graduatoria.

Tale operato, come si vedrà, appare sin d'ora illegittimo e censurabile, per le ragioni che si esporranno meglio nel prosieguo.

A ciò vale aggiungere, poi, che con provvedimento del 15 ottobre u.s., è stato disposto un primo scorrimento della graduatoria di cui trattasi, nel limite dei posti banditi e in misura delle rinunce intervenute: anche in tale occasione, la p.a. non ha inserito il ricorrente tra i candidati vincitori.

5. - L'interesse legittimante il presente ricorso è il seguente: l'odierno ricorrente, avendo conseguito un punteggio superiore alla soglia idoneità e avendo diritto alla riserva dei posti (per come puntualmente previsto nel bando di concorso), ha diritto a essere collocato tra i candidati vincitori riservisti del concorso, ed essere conseguente convocato in servizio.

Gli atti impugnati sono illegittimi e gravemente lesivi delle posizioni giuridiche soggettive di

parte ricorrente, che, conseguentemente, ne chiede l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 2575/2023 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO N. 205/2023 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, 2 E ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in fatto, parte ricorrente ha un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere dichiarata vincitrice del concorso *de quo*, e conseguentemente di poter ricoprire il profilo professionale bandito.

Ciò in particolare è dipeso dalla mancata valutazione del servizio svolto, come titolo di riserva, ai sensi dell'art. 13, comma 9, del Decreto disciplinante il concorso.

Ed infatti, come già rappresentato in narrativa, la citata disposizione prevede espressamente che *"I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124"*(cfr., art. 13, comma 9, Decreto n. 205 del 26.10.2023).

Tale previsione è stata, poi, recepita nel Decreto n. 2575 del 6.12.2023 di indizione della presente procedura, che in materia di riserva di posti, prevede che, da un lato, prevede la partecipazione al concorso a *“coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre...”* (cfr. art. 4, comma 3, del bando)

Lo stesso bando, inoltre, all'Allegato 1 reca un prospetto del numero dei posti da destinare alle riserve di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.

Ed ancora, l'art. 9 del bando prevede che *“La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale”*.

Ed infatti, con riferimento alla classe di concorso e alla Regione di interesse del ricorrente (A048 - URS Lombardia), il richiamato prospetto dà atto di un numero di posti totale pari a 148, di cui n. 44 da riservare ai sensi dell'art. 13 su citato:

Allegato 1				
Posti a bando scuola secondaria				
Classe di concorso	Regione	Denominazione	Disponibilità	Riserva 30% ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23
A048	Lombardia	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	148	44

Pertanto, avendo il prof. Mosca proficuamente svolto almeno 3 anni di servizio presso Istituti Scolastici Statali, ha correttamente dichiarato, in sede di domanda di partecipazione il predetto servizio.

Sorprendentemente e in maniera del tutto arbitraria, però, l'Amministrazione ha del tutto omesso di valutare il servizio svolto dal ricorrente e, per l'effetto, non ha applicato la riserva dei posti prevista dal bando di concorso, il che avrebbe inevitabilmente portato il ricorrente a ricoprire una posizione nella graduatoria dei vincitori.

Non solo.

Per come già accennato in narrativa, la p.a. ha comunque valutato gli anni di servizio svolti dal ricorrente, attribuendo allo stesso il relativo punteggio in sede di valutazione dei titoli.

Dunque, non si comprende per quale ragione la p.a. abbia proceduto a espungere il ricorrente dal novero dei candidati riservisti del concorso, pur essendo consapevole del titolo di riserva vantato.

Al contrario, la situazione dell'odierno ricorrente è stata paragonata, a tutti gli effetti, a quella di tutti coloro i quali, invece, non abbiano dichiarato in sede di domanda di partecipazione il possesso di alcuna riserva.

Ciò basta a dimostrare l'arbitrarietà dell'*agere* amministrativo.

Nella fattispecie di cui è causa, infatti, l'Amministrazione resistente non ha affatto rispettato i criteri di redazione della graduatoria di merito impugnata, atteso che ha escluso il prof. Mosca dalla graduatoria definitiva di merito, pur inserendo candidati riservisti aventi punteggio inferiore, così violando patentemente l'obbligo di redigere l'atto conclusivo della procedura concorsuale *"sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste"*.

Notoriamente, infatti, il bando di concorso costituisce un limite all'operato amministrativo, e la obbliga alla relativa applicazione, senza alcun margine di discrezionalità, e ciò in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti *«che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis»* (Cons. di Stato, Sez. V, 27/12/2019, n. 8821).

Orbene, se *«La motivazione costituisce il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile»* (Cons. di Stato, Sez. VI, 9/9/2021, n. 6240; in senso conforme, ex plurimis, Ibidem, sentenza n. 5984 del 19 ottobre 2018), non v'è chi non veda l'illegittimità dei provvedimenti odiernamente censurati, tenuto conto della dimostrata carenza di motivazione, con evidente violazione del disposto di cui all'art. 3, co. 1, L. n. 241/1990.

Ed infatti, appare utile segnalare che in un caso assolutamente analogo al presente, Codesto Ecc.mo TAR ha accolto, con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., il ricorso promosso da un candidato collocato nella graduatoria della classe di concorso A048

(procedura straordinaria – D.D. n. 1181/2022 approvata con Decreto direttoriale n. 1297 del 18.8.2022 del Ministero dell'Istruzione): in quel caso, il candidato era stato escluso dal novero dei vincitori, a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva vantato.

Codesta Ecc.ma Sezione adita, infatti, ha accolto le censure mosse dal candidato, chiarendo che "A fronte della specifica richiesta di chiarimenti e dell'indicazione che della mancata risposta se ne sarebbero tratti argomenti di prova, l'amministrazione non ha fornito alcun elemento diretto a rappresentare o descrivere le proprie conclusioni e la scelta di non applicare la citata riserva.

Ne discende che in base alla citata disposizione e agli argomenti di prova deducibili dalla mancata risposta dell'amministrazione, il ricorso della parte ricorrente deve trovare accoglimento, fermi i poteri dell'amministrazione sull'accertamento dei presupposti di applicabilità della normativa e le ulteriori valutazioni di competenza." (TAR Lazio - Roma, Sez. II/bis, sentenza n. 2216 del 05.02.2024).

E' evidente che la vicenda poc'anzi descritta è assolutamente sovrapponibile a quella che ci occupa: il ricorrente, infatti, pur avendone pieno diritto, non risulta incluso nell'elenco dei candidati vincitori riservisti del concorso, senza che alcuna motivazione sia stata addotta dalla p.a. a giustificazione del proprio operato, neppure a seguito di apposita richiesta stragiudiziale in tal senso avanzata dal ricorrente.

In un'altra fattispecie non dissimile, sempre Codesto TAR ha accolto il ricorso promosso da un candidato ad una diversa procedura concorsuale che, al pari dell'odierno caso di specie, era stato escluso dal novero dei vincitori a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato: in quella sede, il G.A. ha chiarito che "Con riguardo alla fattispecie in esame, applicando le suddette coordinate ermeneutiche, si deve ritenere che l'errore commesso dal ricorrente nella fase di compilazione della domanda di partecipazione fosse palesemente riconoscibile, così da richiedere l'attivazione del meccanismo del soccorso istruttorio.

Innanzitutto, l'esistenza del titolo è stata segnalata nella domanda di partecipazione. Il ricorrente-candidato ha infatti dichiarato nella domanda di appartenere alla categoria: "Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma". Per effetto di tale autocertificazione, effettuata nella domanda, l'Amministrazione era resa edotta del fatto che il candidato possedeva un titolo che, astrattamente, era idoneo a conseguire la riserva, salvo puntuale

verifica sul titolo effettivamente posseduto” (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. II, sentenza 1.10.2024, n. 17011).

Nel caso poc'anzi citato, invero, l'errore commesso dalla Commissione era finanche meno grave di quello occorso nel caso di specie, in quanto il candidato aveva dichiarato il proprio titolo di riserva in maniera imprecisa: *a fortiori*, dunque, va dichiarata l'illegittimità dell'*agere* amministrativo nella vicenda che ci occupa, in quanto nessun errore è stato compiuto dal ricorrente, che ha puntualmente e correttamente dichiarato di aver svolto il servizio cui il bando ricollega espressamente la riserva dei posti.

Da tale illegittimità, invero, è derivato il pregiudizio inaccettabile del mancato inserimento del ricorrente nel posto spettante, sulla base del punteggio conseguito e del titolo di riserva vantato, con ulteriore violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., oltre che del principio del legittimo affidamento.

Non v'è chi non veda, quindi, come l'Amministrazione resistente, nella fattispecie di cui è causa, abbia trattato in maniera differente situazioni analoghe, o ancor peggio abbia privilegiato candidati con punteggi inferiori rispetto all'odierno ricorrente, il quale è stato totalmente escluso dalla graduatoria di merito impugnata e dalle conseguenti procedure assunzionali.

In proposito, si ribadisce che, sulla base del bando di concorso e della votazione conseguita in seno alle prove d'esame, al prof. Mosca sarebbe spettato un punteggio totale pari a 191,75 pt, che gli avrebbe consentito di essere inserito al n. 148 della graduatoria.

Diversamente (e illegittimamente), lo stesso non è proprio stato inserito e in ragione della sua esclusione si è vista superare da ben 57 candidati con punteggio inferiore.

È evidente, dunque, come l'inspiegabile e illegittima esclusione subita dal ricorrente sia così grave da ledere i principi costituzionali *ut supra* richiamati, connotando la descritta attività amministrativa come irragionevole, arbitraria e illogica e dunque viziata da eccesso di potere.

Peraltro, l'esclusione illegittima che si lamenta con il presente ricorso ha frustrato del tutto illegittimamente le aspettative e il legittimo affidamento comprensibilmente risposto dal

ricorrente nel buon esito della procedura concorsuale, in ragione del punteggio conseguito. Siffatto pregiudizio, infatti, gli ha impedito di essere dichiarato vincitore del concorso di cui è causa e conseguentemente di poter conseguire la tanto ambita assunzione per la posizione oggetto di concorso, con ulteriore violazione del principio del *favor participationis*.

Donde il primo motivo di ricorso.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL D.LGS 33/2013 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ.

Senza recesso alcuno dalle difese spiegate nel primo motivo di diritto, la fattispecie sin qui esaminata rende l'attività amministrativa censurabile anche per violazione dell'art. 9 del bando di concorso, rubricato *"Graduatorie di merito regionali"*.

Tale disposizione, al comma 3, ha previsto espressamente che *"Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione"*.

La richiamata previsione, d'altronde, è stata posta in applicazione dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 33/2013, il quale prevede espressamente che *"Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori"*.

Dunque, la norma sopra citata impone alla P.A. la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Malgrado la chiarezza delle previsioni normative, il provvedimento impugnato reca una graduatoria carente di informazioni rilevanti alla corretta comprensione da parte dei

candidati della loro posizione, essendo la stessa stata in assenza dell'indicazione della posizione coperta dai candidati idonei.

Difatti, con particolare riferimento al caso di specie, l'odierno ricorrente, sebbene abbia diritto a collocarsi tra i candidati vincitori riservisti del concorso, si è ritrovato definitivamente escluso dal novero dei vincitori, senza tuttavia ad oggi conoscere l'esatta posizione nella graduatoria degli idonei: ciò si concretizza in un evidente pregiudizio, in quanto lo stesso, ad oggi, non conosce l'effettiva collocazione in graduatoria, anche ai fini di uno scorrimento.

In altri termini, l'Amministrazione ha agito in patente violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Tali principi, invero, avrebbero imposto alla Commissione di concorso di stilare per intero la graduatoria, individuando tutte le posizioni dei candidati al concorso – idonei e vincitori – con indicazione espressa del punteggio attribuito a ciascun titolo ed alla prova d'esame. Diversamente, la P.A. resistente ha preferito adottare una graduatoria di merito per sua incompleta e incomprensibile, recante unicamente il punteggio complessivo attribuito ai candidati ritenuti vincitori, senza dare conto agli esclusi delle ragioni della loro esclusione.

Il pregiudizio che ne deriva è di enorme portata ove si noti che il ricorrente, ad oggi, non conosce l'esatta collocazione in graduatoria tra i candidati idonei del concorso.

III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Parte ricorrente è, ad oggi, lesa dall'esclusione, assolutamente irragionevole ed immotivata, dal novero dei candidati vincitori (riservisti) del concorso.

Vale la pena evidenziare, infatti, che la stessa ha conseguito un punteggio totale pari a 191,75 punti e si è vista, però, superare da tantissimi candidati con punteggi inferiori al proprio.

Dalla mera lettura della graduatoria finale *de qua*, si evince chiaramente che il candidato riservista avente punteggio più basso è il n. 196, con punteggio pari a 166,50:

Concorso ENI 209/1023-Giudadattoria A048 -rettificata al 28 settembre 2024 SOMMARCA									
Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Esigibilità	Nome	Diritto alla riserva dal 30%	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio totale

LOMBARDIA	Adm	195	Commissione	Francesco	8	76,00	80,00	14,50	166,50
-----------	-----	-----	-------------	-----------	---	-------	-------	-------	--------

Pertanto, il ricorrente, a seguito della (corretta) valutazione del proprio titolo di riserva, si collocherebbe in una posizione compresa tra la n. 148 e la n. 150, tra i candidati riservisti aventi punteggio pari o inferiore a 191,75.

Concorso DM 265/2013-Graduatoria AD18 - rettificata al 30 settembre 2024 LOMBARDIA									
Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Debito alla riserva del 30%	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio totale
LOMBARDIA	AD18	147	Buffa	Alessandro		85,00	95,00	19,00	199,00
LOMBARDIA	AD18	148	Miele	Alessandro		84,00	70,00	37,00	191,00
LOMBARDIA	AD18	149	Mancini	Marco		82,00	88,00	26,50	196,50
LOMBARDIA	AD18	150	Di Feo	Francesco Antonio		92,00	70,00	29,00	191,00

L'interesse del ricorrente sussiste, dunque, perché la rettifica della propria posizione gli consentirebbe di collocarsi tra i candidati vincitori del concorso.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dell'operato amministrativo e venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il diritto del ricorrente al riposizionamento in graduatoria, in qualità di candidato vincitore riservista del concorso.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame, dai quali emerge non solo la non manifesta infondatezza del ricorso, ma anche la assoluta ragionevolezza della pretesa di parte ricorrente.

In tal senso, è stato ampiamente comprovato che, se la p.a. avesse correttamente valutato i titoli in possesso del ricorrente, lo stesso sarebbe stato, di certo, incluso nel novero dei candidati vincitori riservisti del concorso e sarebbe, quindi, convocato per la presa di servizio.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza (c.d. *periculum in mora*) che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati hanno comportato l'esclusione di parte ricorrente dal novero dei vincitori riservisti del concorso *de quo*, e, quindi, l'impossibilità di prendere servizio.

In effetti, essendo già stata approvata la graduatoria finale (rettificata) del concorso, a breve seguiranno le convocazioni dei vincitori per la presa di servizio.

Sul punto, preme segnalare che il comma 2bis dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, prevede che "...le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo".

Pertanto, può agevolmente dedursi che, ove codesto Ecc.mo Collegio non dovesse adottare la richiesta misura cautelare e quindi consentire all'odierno ricorrente di essere tempestivamente inserito in graduatoria tra i candidati vincitori riservisti, lo stesso subirebbe un danno grave e irreparabile, perdendo definitivamente ogni *chances* di poter

essere assegnato a una sede allo stesso congeniale.

A ciò si aggiunga, poi, che nelle more dell'instaurazione dell'odierno giudizio, il ricorrente sta attualmente subendo un pregiudizio economico rilevante, in quanto non percepisce le retribuzioni spettanti per il posto di lavoro ambito e la lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito.

È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati interessati dall'ultimo scorrimento, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DEL TAR LAZIO

ROMA – SEZ. III

Sussistendone i presupposti ex art. 56 c.p.a., disporre le misure cautelari provvisorie ritenute opportune e volte a consentire al ricorrente di vedere rettificata la propria posizione, con applicazione della riserva correttamente dichiarata in domanda entro, e non oltre, il termine previsto per la presa di servizio.

Sul punto, si ribadisce ancora una volta la tempesta imminente della conclusione della procedura assunzionale: invero, il già citato comma 2bis dell'articolo 4 del d.l. 3 luglio 2001, n. 255, prevede che "...le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo".

L'imminente tempistica per la chiamata in servizio dei candidati vincitori del concorso non rende possibile per il ricorrente attendere la celebrazione della rituale camera di consiglio e giustifica, quindi, la richiesta di adozione di una misura cautelare monocratica urgente.

Infatti, la p.a. ha già disposto un primo "scorrimento" della graduatoria *de qua*, in data 15 ottobre u.s., per un numero di posti pari alle rinunce pervenute.

Con tutta evidenza, dunque, i candidati vincitori verranno immessi in ruolo in tempi brevissimi, anche in considerazione dell'inizio dell'anno scolastico.

Si segnala, peraltro, che in un caso analogo al presente, Codesto Ill.mo Presidente ha già rinvenuto la sussistenza del lamentato pregiudizio imminente e con apposita misura monocratica « *Ritenuto che, in relazione alla data fissata per l'assunzione in servizio (17 aprile 2023), anteriore alla camera di consiglio del 19 aprile 2023, - prima utile a termini di rito per l'esame collegiale dell'istanza cautelare* », ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente (TAR Lazio Roma, Sez. V, decr. n. 1740/2023).

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ECC.MO TAR LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, disporre *ex art. 41 c.p.a.* l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare, anche in via monocratica**: sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale l'ammissione con riserva del ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso e, dunque, la contestuale presa di servizio;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio di parte ricorrente e la relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nel novero dei vincitori riservisti del concorso.

Vertendosi in materia di pubblico impiego il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 12 novembre 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

